



SENT. NR. 62/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Francesco LIGUORI

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio nr. 46354 relativo al Conto Giudiziale n. 115098 - CONTO
GESTIONE TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile VECCHI
Luca CF VCCLCU72P21H223U del COMUNE DI REGGIO EMILIA -
per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 24.5.2021.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione del Magistrato relatore nr. 403 del 2024.

Uditi, nella pubblica udienza del 21.5.2025 con l'assistenza del
segretario Enrico Tiberi;

il relatore Cons. Marco CATALANO;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Guida IORIO;

l'avv Eliana Benvegna per il comune di Reggio Emilia, interveniente ad
adiuvandum (deliberazione di c.c. NR. 46 del 2025);

SENT. NR. 62/2025/GC

l'avv. Valentina Quattroccolo in sostituzione dell'avv. Coli Paolo per
l'agente contabile Vecchi Luca.

FATTO

Con relazione ritualmente acquisita agli atti, il Magistrato relatore,
visto ed esaminato il Conto Giudiziale n. 115098 - CONTO GESTIONE
TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile VECCHI Luca CF
VCCLCU72P21H223U del COMUNE DI REGGIO EMILIA - per il
periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 24.5.2021 ha concluso
per la declaratoria di irregolarità del conto medesimo, in quanto il
consegnatario, all'epoca sindaco del comune di REGGIO EMILIA,
aveva indicato il valore della partecipazioni sulla base del criterio del
valore nominale piuttosto che quello del patrimonio netto.

Con decreto del 15.1.2025 il Presidente di questa Sezione
giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio
di conto per il giorno 21.5.2025 assegnando a tutto il giorno 1.5.2025 il
termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e
documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

In data 30.04.2025, la Procura Regionale ha depositato memoria, con la
quale ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto e
l'effettuazione di istruttoria per la ricompilazione; in subordine ha
chiesto la improcedibilità del conto.

In data 15.04.2025 il difensore dell'ente ha depositato articolata
memoria, con la quale, ha chiesto il discarico dell'agente. Si costituiva
anche l'agente contabile a ministero dell'avv. Paolo COLI, che chiedeva
il discarico del conto sulla base dell'overruling; evidenziava, anche, che

SENT. NR. 62/2025/GC

la partecipazione era stata esposta con il metodo del patrimonio netto nel rendiconto del comune.

All'udienza del 21.5.2025, tenuta con l'assistenza del dr. TIBERI, il S.P.G Guida IORIO e l'avv. Bonvegna e l'avv. Valentina Quattrocchio in sostituzione dell'avv. Coli hanno concluso reiterando le conclusioni rassegnate nelle proprie memorie.

DIRITTO

In via preliminare va scrutinata la legittimità dell'intervento del comune di Reggio Emilia, non oggetto di replica da parte della Procura, stante il chiaro tenore del c.g.c. (art. 85) che limita questa evenienza solo ad adiuvandum l'azione della Procura Regionale.

Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Se così fosse, anche in questo giudizio, si dovrebbe concludere per l'illegittimità dell'atto, con ogni conseguenza di carattere processuale.

Ritiene la Sezione che il limite delineato dall'art. 85, sebbene dettato per il giudizio di responsabilità classico, in cui vi è un attore pubblico e un convenuto chiamato a risarcire un ipotetico danno, si applichi anche al giudizio di conto, ove vi è una contrapposizione (come nel giudizio di responsabilità) tra l'attore pubblico e un agente contabile.

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita

SENT. NR. 62/2025/GC

la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, ritiene la sezione che l'agente contabile, con l'utilizzazione del metodo del valore nominale, sia incorsa in errore nella compilazione del conto.

Invero il punto 6.1.3 dell'allegato 4/3 del dlgs nr. 118 del 2011 prevede espressamente che *Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile*, metodo utilizzato dall'ente nella compilazione del rendiconto.

Anche sezioni giurisdizionali regionali della Corte, in recenti arresti, hanno evidenziato quanto sopra riferito.

Con ordinanza nr. 22 del 2022 la Sezione Giurisdizionale Piemonte ha evidenziato, infatti, che il metodo del valore nominale non coglie appieno le possibili variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore della partecipazione, a differenza del metodo del patrimonio netto.

Parte resistente ha, nelle sue memorie, affermato che fino al 14.9.2023, data di modifica della Circolare della Sezione nr. 1 del 2023, il metodo utilizzato dalla agente sia stato quello in uso presso le amministrazioni della Regione.

Pertanto, è pacifico che il conto in questione sia antecedente (anno 2020) rispetto al formante giurisprudenziale (iniziato nel 2022) secondo cui il

SENT. NR. 62/2025/GC

valore del conto deve indicare il valore del patrimonio netto; è altrettanto incontestato che fino al 2022 le amministrazioni avevano riposto pacifico affidamento sulla prassi secondo cui il conto del consegnatario delle azioni potesse indicare il valore nominale; come pure è indubbio che la applicazione del principio espresso dalla Corte applicato retroattivamente costituisca un *overruling* violativo della giurisprudenza CGUE.

Cass Sez. L - , Sentenza n. 552 del 14/01/2021:

Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling").

Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011:

Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non

SENT. NR. 62/2025/GC

trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue

SENT. NR. 62/2025/GC

ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling". (Fattispecie relativa a mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di impugnazione delle sentenze del TSAP; nella specie, la tutela dell'affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è realizzata nel ritenere non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso).

Per mera completezza argomentativa la Sezione evidenzia che non si possono utilizzare i conteggi esposti dalla difesa dell'ente e contenuti nella comparsa di costituzione.

Questo sia perché la costituzione è processualmente inammissibile, sia perché si tratta di un atto sottoscritto dal legale e non dall'agente.

Pertanto, ritiene la sezione che, sebbene irregolare, l'operato dell'agente contabile sia connotato da errore scusabile atteso che solo dal 2022 (con le prime decisioni della Corte) e a partire dal settembre 2023 (con l'integrazione della Circolare della Sezione) si sia avuta la giuridica certezza che il conto delle partecipazioni debba essere redatto secondo il metodo del patrimonio netto.

Di conseguenza, deve essere dichiarato il discarico del conto, seppur con l'irregolarità che ha dato inizio al giudizio.

In relazione alle spese processuali, ritiene la sezione che a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31 del c.g.c. al codice di procedura civile, trova

SENT. NR. 62/2025/GC

applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, l'assoluta novità della questione e l'erroneità scusabile del comportamento dell'agente concretano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio nr. 46354

SENT. NR. 62/2025/GC

relativo al Conto Giudiziale n. 115098 - CONTO GESTIONE TITOLI

VCCLCU72P21H223U del COMUNE DI REGGIO EMILIA - per il
periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 24.5.2021:

- Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
- Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.5.2025.

(Vittorio Raeli)

Depositata in Segreteria il giorno 09 giugno 2025

firmato digitalmente